

Argomento	Accertamenti sanitari > Certificazioni
Titolo	Certificazioni
Descrizione del Servizio	Le persone con disabilità hanno diritto a dei servizi e delle prestazioni, vincolate al riconoscimento delle loro condizioni di salute, che viene certificata in seguito ad un accertamento sanitario. Ogni persona può fare domanda contestualmente per uno o più accertamenti segnalando più richieste (in base ai requisiti ed alle necessità). La procedura di accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di: • <i>cecità civile</i> (ai sensi della Legge n. 382/1970 e succ.) • <i>sordità</i> (ai sensi della Legge n. 381/1970 e succ.) • <i>handicap</i> (ai sensi della Legge n. 104/1992 e succ.) vedi scheda • <i>collocamento mirato</i> (ai sensi della Legge n. 68/1999 e succ.) vedi scheda • <i>invalidità civile</i> (ai sensi della Legge n. 118/1971 e succ.) vedi scheda Nelle schede relative sono descritte le prestazioni a cui la singola certificazione dà diritto.
Requisiti	Essere residente in Italia
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	INPS Perugia: • Sede: Via Canali 5, 06122, Perugia (PG) • Telefono: 803164 da fisso, 06164164 da mobile • Responsabile U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico): Antonella Curti • E-mail: urp.perugia@inps.it • PEC: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it • Orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 Successivamente è possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.
Documentazione	Per poter avanzare tali richieste di accertamento occorre essere in possesso di: • un documento di identità, • la tessera sanitaria, • il codice fiscale, • lo SPID. Occorre inoltre la ricevuta del certificato medico introduttivo rilasciata dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS).
Procedura	Per avviare la procedura di accertamento sanitario occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) il quale compilerà un certificato medico introduttivo che inoltrerà all'INPS, consegnando alla persona richiedente l'originale del certificato ed una ricevuta riportante il numero univoco della procedura attivata. Entro 90 giorni l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare domanda in una delle seguenti modalità: • direttamente online sul sito dell'INPS,

	● avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria. Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne. Ricevuto il certificato medico introduttivo e la domanda, l'INPS convoca l'interessato a visita medica. Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla Commissione medico-legale: ● la ricevuta del certificato medico introduttivo (si veda la procedura), ● la copia di un documento di riconoscimento, ● la documentazione sanitaria in proprio possesso. In seguito la commissione compila un verbale di visita, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili; l'altra con il solo giudizio finale.. Tale verbale rappresenta il documento ufficiale <u>attestante lo stato di invalidità civile</u>. Gli accertamenti sanitari utili alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di <i>cecità civile, sordità, handicap, invalidità civile e disabilità</i> sono soggetti a revisione sanitaria se le condizioni di salute sono riconosciute dalla commissione medica come suscettibili a modificazioni nel corso tempo. In tale ipotesi nel verbale di visita viene indicata, tra le altre cose, anche la data entro la quale occorre sottoporsi alla revisione. Tuttavia, la convocazione alla visita di revisione spetta all'INPS. (Si veda la scheda <u>Esonero dalla visita di Revisione degli accertamenti sanitari</u>). In caso di non trasportabilità: il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata e il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare.
Fonti Normative	● Legge n. 118/1971, <i>"Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"</i> ● Legge n. 18/1980, <i>"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"</i> ● Legge n. 508/1988, <i>"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"</i> ● Legge n. 222/1984, <i>"Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile"</i> ● Legge n. 104/1992, <i>"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"</i>. ● Legge n. 68/1999, <i>"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"</i>. ● Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, <i>"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."</i>

	• Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, <i>“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici”</i> • Legge n. 328/2000, <i>“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”</i> • Legge n. 80/2006, <i>“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”</i> • Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”</i> • Legge n. 102/2009, <i>“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”</i> • <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità</i>, ratificata in Italia con la Legge 18/2009
Altre informazioni	La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Asl territorialmente competente. La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Data	06.12.2025